



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite tra:

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.IVA: *P.IVA_1*),
società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Via Bellini n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
BETTELLA EUGENIO del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato
all'atto di citazione in opposizione, a seguito della rinuncia dell'Avv. GOBBATO FEDERICO del Foto
di Padova con nota del 22.9.2023

Attrice

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.IVA: *P.IVA_2*),
società elettivamente domiciliata in Schio (VI), Piazza Alvise Conti n. 8, presso e nello studio
dell'Avv. FACCIN MARCO e dell'Avv. TISATO GIOVANNI del Foro di Vicenza, che la rappresentano
e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Avente ad oggetto: Contratti atipici

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte_1 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:

*1) per quanto riguarda il procedimento iscritto con R.G. n. 4860/2022 e quello iscritto con R.G. n. 2179/2023, in via pregiudiziale, accertata e dichiarata l’incompetenza del *CP_1* icenza, per essere competenti a decidere gli arbitri ex art. 18 dello statuto di P.G. *CP_1* oppure, in subordine, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n. 1274/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza il 7.7.2022 ed il decreto ingiuntivo n. 489/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 20.02.2023, con ogni conseguente statuizione in rito;*

*2) per quanto riguarda il procedim *R.G. n. 2645/2023*, in via pregiudiziale di rito, nominare un Curatore speciale di *Controparte_1* ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 78, c. 2, c.p.c., affinché rappresenti la soci causa;*
in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’azione promossa dall’attrice e/o la nullità dell’atto di citazione avversario per assoluta mancanza del requisito di cui all’art. 163, c. 3, n. 4, c.p.c. ovvero per difetto di chiarezza e specificità degli elementi in fatto e delle ragioni in diritto della domanda, e comunque per assoluta genericità dell’atto introduttivo e mancata indicazione dell’an e del quantum delle domande formulate in giudizio, e per l’effetto rigettare integralmente le domande attoree tutte;

sempre in via preliminare, accertare, con riguardo all’azione avversaria, la violazione del ne bis in idem e/o la litispendenza in ragione della pendenza tra le stesse parti delle cause con petitum e causa petendi analoghi (Tribunale di Vicenza R.G. 4860/2022 e R.G. 2179/2023), e, per l’effetto, dichiarare l’inammissibilità e/o, comunque, l'improcedibilità dell’azione promossa dall’attrice, salve le decadenze sulle quali la stessa era già incorsa, rigettando integralmente le domande tutte dell’attrice;

**Controparte_1* ia principale, accertare e dichiarare che *Parte_1* nulla deve in favore di *Controparte_1* per le ragioni tutte esposte e, per l’effetto e, dichiarare nullo e/o to il decreto ingiuntivo n. 1274/2022 (R.G. n. 2596/2022) del Tribunale di Vicenza e il decreto ingiuntivo n. 628/2023) del Tribunale di Vicenza, nonché le domande proposte dalla società *Controparte_1* in forza dell’atto di citazione introduttivo del procedimento iscritto con R.G. n. 264*

*in subordine dichiararsi dovuto l’importo di cui alla C.T.U. nell’importo dare-avere determinato elle compensazioni operate e tenendo conto dell’errore materiale compiuto da *Controparte_1* nella fatturazione delle provvigioni della stagione 2020;*

*4) nel merito, in via riconvenzionale d’eccezione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento *Parte_1*, della doman *Controparte_1* avversaria, accertare il contro-credito vantato da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* a titolo di rimborso delle somme tutte corrispost *Controparte_1* l’ultima e dispo *Controparte_1* zione con le somme che risultassero dovute in favore di *Controparte_1* con espressa riserva di eventualmente agire per la differenza, se maggiori, per tu *Controparte_1* ste nei rispettivi giudizi;*

in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge”.

P.G. CP_1 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:

“In relazione alla causa iscritta con R.G. n. 4860/2022:

1) sia rigettata l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2022 (R.G. n. 2596/2022) e comunque sia condannata l’opponente a pagare a favore dell’opposta per le causali di cui al ricorso monitorio la somma di euro 351.950,42, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori dalle date delle scadenze indicate nelle fatture azionate e per l’importo relativo al saldo effettivo;

2) compensi di causa rifusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di CP_1
[...]

azione alla causa iscritta con R.G. n. 2179/2023:

1) sia rigettata l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 489/2023 (R.G. n. 628/2023) e comunque sia condannata l’opponente a pagare a favore dell’opposta per le causali di cui al ricorso monitorio la somma di euro 131.960,25 oltre agli interessi moratori dalla data della scadenza indicata nella fattura azionata e per l’importo relativo al saldo effettivo;

2) sa interamente refusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di Controparte_1

In sa iscritta con R.G. n. 2645/202

1) sia accertato il compenso spettante all’attrice Controparte_1 e a carico della convenuta Parte_1 in relazione agli anni dal 2018 al 2021 in coerenza alla parte di interesse 18;

2) sia conseguentemente condannata la convenuta a pagare all’attrice l’importo risultante al punto precedente, al netto delle somme già oggetto di fatturazione e oggetto dei decreti ingiuntivi oggetto di opposizione, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;

mpensi di causa rifusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di CP_1

[...]

azione a tutte le cause riunite, Controparte_1 inoltre:

- reitera l’eccezione di incapacità a rt. 246 c.p.c. del teste Testimone_1

e di nullità della testimonianza assunta (entrambe eccezioni temp all’udienza del 8.10.2024, rispettivamente prima e dopo l’assunzione del tes

- ribadisce l’eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del teste Tes_2 sollevata all’udienza del 26.11.2024;

- ribadisce l’eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della C.T.U. nella parte in cui il perito ha risposto ultra petitem ovvero nella parte in cui ha svolto un’operazione fittizia di comp oste dare e avere delle parti in causa al fine di verificare lo squilibrio finanziario di Controparte_1

- in subordine all’accoglimento della precedente eccezione si chiede la rinnovazione della C.T.U., in quanto viziata, oltre che dall’indebito ampliamento del quesito, dagli errori metodologici individuati nelle note autorizzate per l’udienza cartolare del 17.09.25, da intendersi qui trascritte”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n. 4860/2022,

Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1274/2022 del 7.7.2022 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 351.950,42 a titolo di saldo delle provvigioni – al netto dell’acconto già versato di € 49.736,12 – maturate negli anni 2018-2019-2020 in base all’Accordo Quadro del 6.2.2018 con il quale *Parte_1* *Parte_2* e [...] *Controparte_2* (di seguito, *breviter*, *CP_2* avevano costituito in data 21.2.2018 la società *Controparte_1* preposta alla commercializzazione di tessuti prodotti, su disegno di *Pt_2* [...], dalle due società costituenti, le quali avrebbero dovuto corrispondere alla società costituita una provvigione pari al 50% della differenza tra il prezzo di vendita dei prodotti e i costi sostenuti dai produttori.

La società opponente esponeva: che in base al predetto Accordo Quadro era tenuta a garantire la costante liquidità di *Controparte_1* versando alla stessa, a titolo di finanziamento infruttifero, gli importi variabili di volta in volta indicati da *Parte_2*; che i relativi importi le dovevano poi essere restituiti all’inizio dell’esercizio successivo, effettuando a bilancio un’operazione di compensazione tra le reciproche poste creditorie; di aver così versato a *Controparte_1* la somma complessiva di € 514.143,16 mentre invece la somma di € 49.736,12 era stata alla stessa versata a titolo di i.v.a. sulle fatture da questa emesse per il pagamento delle provvigioni, trattandosi di posta dovuta all’Erario e dunque non suscettibile di compensazione; che per le ragioni esposte non era mai stato chiesto dalla controparte il pagamento delle fatture monitoriamente azionate; che tuttavia in data 4.11.2021 *Parte_2* si era dimesso da presidente del consiglio di amministrazione di *Controparte_1* e aveva diffidato *Controparte_3* dall’utilizzo del marchio *CP_1* al fine di avviare una sua collaborazione con un *competitor* straniero; che *CP_4* [...] aveva poi revocato le proprie dimissioni per intentare l’azione monitoria in nome di [...]

CP_1 pur senza informare di tale iniziativa il consiglio di amministrazione della società ingiungente, composto dai legali rappresentanti di *Parte_1* e di *CP_2* che l’azione monitoria in questione era improcedibile in quanto l’art. 18 dello Statuto di *Controparte_1* devolveva la risoluzione delle controversie ad un arbitrato rituale; che comunque la competenza giudiziale spettava alla sezione specializzata in materie di imprese del Tribunale di Venezia; che in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato in quanto dalla compensazione legale, o volontaria, o giudiziale, tra le contrapposte pretese creditorie residuava un debito pari a €

76.804,14 in capo alla controparte. *Parte_1* chiedeva dunque l'accoglimento delle eccezioni sollevate in via pregiudiziale e, nel merito, la revoca del provvedimento monitorio nonché, in via di eccezione riconvenzionale, la compensazione tra le contrapposte voci di credito. Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* replicava: che la clausola compromissoria riguardava solo i rapporti sociali e non quelli commerciali e scaturiva peraltro da un patto parasociale – quale era l'Accordo Quadro – vincolante solo per i soci e non anche opponibile alla società; che non era mai stata pattuita la compensazione del finanziamento soci erogato dalla controparte; che la stessa non era comunque praticabile in ragione dell'inesigibilità del credito vantato dalla controparte, la quale non aveva chiesto la fissazione di un termine di adempimento ai sensi dell'art. 1817 c.c.; che ai sensi dell'art. 2467 c.c. la restituzione ai soci di eventuali finanziamenti doveva essere postergata rispetto alla soddisfazione di altri creditori. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice statuiva la propria competenza e rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dalla società opposta. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. *ratione temporis* vigente, veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale capitolata dalla società opponente, ma la relativa escussione veniva sospesa dall'ordinanza del 13.2.2024 con cui veniva disposta la riunione, al giudizio iscritto con R.G. n. 4860/2022, del procedimento iscritto con R.G. n. 2645/2023, cui faceva seguito l'ordinanza del 4.4.2024 con cui veniva disposta la riunione, sempre al giudizio iscritto con R.G. n. 4860/2022, anche del procedimento iscritto con R.G. n. 2179/2023.

Il procedimento da ultimo richiamato era stato introdotto sempre da *Parte_1* in opposizione al decreto ingiuntivo n. 489/2023 del 21.2.2023 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare a *Controparte_1* la somma di € 131.960,25 a titolo di provvigioni maturate nell'anno 2021 in base all'Accordo Quadro del 6.2.2018.

La società opponente riproponeva la medesima ricostruzione fattuale e negoziale enunciata nel giudizio parallelo, precisando che la compensazione tra crediti reciproci per provvigioni e restituzione dei finanziamenti era sempre stata operata tra le parti, come dimostra la circostanza del pagamento negli anni delle sole spese di gestione e dei soli importi dovuti a titolo di i.v.a. sul

fatturato. Precisava quindi che il dovuto corrispondeva al minor importo di € 55.156,11 e comunque non era dovuto in quanto la fattura monitoriamente azionata era fondata su dati parziali inerenti non all'intero esercizio commerciale ma alla sola attività svolta fino alla data del 15.11.2021. Formulava inoltre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in quanto nel 2021 *Parte_2* non aveva raggiunto il volume di vendita promesso nell' *Parte_3* e anzi aveva impedito l'uso del marchio. *Parte_1* chiedeva quindi che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'Accordo Quadro o comunque in ragione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia, nonché nel merito che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che la debenza venisse accertata nella misura inferiore di € 55.156,11 per l'erroneità del calcolo elaborato dalla controparte.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* replicava: che l'Accordo Quadro non le era opponibile, per cui le doglianze attoree, e in particolare l'eccezione di inadempimento, erano prive di fondamento; che la pretesa monitoria era piuttosto fondata sull'accordo intervenuto oralmente tra le società in epoca successiva per il pagamento non di provvigioni, ma del compenso dovuto per la complessa attività di ideazione e creazione dei campionari; che per i finanziamenti effettuati dalla controparte non era stata prevista una data di restituzione; che gli stessi erano comunque postergati alla soddisfazione dei restanti creditori societari e ammontavano a € 438.754,56 e non al maggior importo di € 514.143,16 indicato dall'opponente, il quale ricomprendeva indebitamente anche spese di gestione e di sponsorizzazione di ferie e squadre sportive; che non era stata pattuita alcuna compensazione, tanto che nel corso dell'attività *Parte_2* aveva più volte sollecitato il pagamento, ma era sempre risultato in minoranza all'interno del consiglio di amministrazione; che rispetto alla domanda avversaria di restituzione dei finanziamenti soci era operativa la clausola negoziale che imponeva la devoluzione delle controversie a un collegio arbitrale. P.G. *CP_1* chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. *ratione temporis* vigente, nelle quali in particolare *Parte_1* affermava che l'Accordo Quadro era opponibile alla controparte in quanto contratto preliminare di costituzione della società contenente pattuizioni in favore del

terzo, come stabilito anche nella sentenza del Tribunale di Padova n. 756/2024 in merito alla controversia pendente tra *Controparte_1* e *CP_2* veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio formulata dalla società opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e veniva disposta la riunione del procedimento (R.G. n. 2179/2023) a quello di precedente iscrizione a ruolo avente R.G. n. 4860/2022.

Come detto, al procedimento da ultimo menzionato veniva riunito anche quello iscritto con R.G. n. 2645/2023, il quale era stato introdotto da *Controparte_1* in base al rito modificato dalla Legge n. 149/2022, con atto di citazione nel quale ribadiva l'inopponibilità a sé dell'Accordo Quadro, da assumere solo quale parametro di riferimento per la quantificazione dei compensi dovuti per l'attività di commercializzazione svolta negli anni 2018-2019-2020, di cui chiedeva dunque la liquidazione, con conseguente condanna della controparte al relativo pagamento.

Costituitasi in tale giudizio, *Parte_1* eccepiva la nullità dell'atto di citazione avversario per indeterminatezza e la sua inammissibilità per violazione del divieto del c.d. *ne bis in idem* o comunque in ragione della litispendenza ingenerata dal proliferare di cause sul medesimo oggetto. Nel merito, ripercorreva le medesime argomentazioni già svolte negli altri due giudizi paralleli. Chiedeva conclusivamente che venisse nominato un curatore speciale ex art. 78 c.c. stante il conflitto di interessi tra *Parte_2* e *Controparte_1* che venissero accolte le eccezioni sollevate in via pregiudiziale e che le domande avversarie venissero comunque rigettate. In subordine, chiedeva che venisse accertato il proprio controcredito da porre in compensazione rispetto alla pretesa avversaria e che in ogni caso la società attrice venisse condannata al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano rigettate sia l'istanza di nomina del curatore speciale sia le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di inammissibilità delle domande attoree per asserita litispendenza, e veniva disposta la riunione del procedimento (R.G. n. 2645/2023) a quello di precedente iscrizione a ruolo avente R.G. n. 4860/2022.

Nell'ambito dei tre giudizi così riuniti, veniva assunta la prova testimoniale parzialmente ammessa e veniva disposta C.T.U. contabile. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione - in

applicazione del rito previgente rispetto alla modifica di cui alla Legge n. 149/2022 - previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'*exceptio compromissi* sollevata da **Parte_1** in quanto la clausola 18 che statuirebbe la devoluzione delle controversie a un collegio arbitrale è contenuta nello statuto di **Controparte_1** del 21.2.2018 (doc. 5 attoreo), ossia in un atto negoziale non azionato nel presente giudizio nè posto a fondamento delle reciproche pretese delle parti, le quali si innestano piuttosto sul diverso Accordo Quadro stipulato in data 6.2.2018 (doc. 2 attoreo). In secondo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito parimenti formulata da **Parte_1** non può ritenersi infatti sussistente la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia in quanto l'azione esperita in giudizio non attiene ai rapporti sociali tra le parti (incidenti cioè sulla compagine societaria di un determinato soggetto giuridico), ma afferisce piuttosto ai rapporti creditorî tra le stesse intercorrenti in forza di un contratto obbligatorio atipico di natura prettamente commerciale.

In terzo luogo va ribadito il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto con R.G. n. 2645/2023 - riproposta da **Parte_1** ancora nella propria comparsa conclusionale - per le stesse ragioni già enucleate nell'ordinanza del 5.4.2024, vale a dire in quanto risultano chiaramente evincibili sia la *causa petendi* sia il *petitum* delle domande ivi proposte da **Controparte_1**

In quarto luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta da **Controparte_1** nel medesimo procedimento da ultimo richiamato, in quanto – in assenza di statuizioni passate in giudicato sulle medesime domande – non è configurabile una violazione del c.d. divieto di *ne bis in idem*.

In quinto luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di **Parte_2**, il quale secondo la tesi attorea sarebbe in conflitto di interessi con **Controparte_1** in quanto – al di là della delineazione del supposto conflitto di interessi in termini troppo evanescenti per poter giustificare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.c. – rimane il fatto che **Pt_2** [...] è il legale rappresentante della società costituita in giudizio e dunque, come tale, ha instaurato correttamente il rapporto processuale tra la società medesima e la controparte in

causa.

Passando ad esaminare il merito della controversia, si possono così sintetizzare le contrapposte pretese delle parti: da un lato, *Controparte_1* pretende il pagamento del compenso dovuto per l'attività commerciale espletata (per quanto tale pretesa sia stata esplicitata, in maniera oltremodo confusa, prima sulla scorta dell'Accordo Quadro del 6.2.2018 e poi ritenendo lo stesso inopponibile alla società); dall'altro lato, *Controparte_3* pretende la compensazione del credito della controparte con quello di natura restitutoria avente ad oggetto i finanziamenti soci che di anno in anno erogava in favore della controparte medesima.

È logicamente necessario ricostruire il rapporto negoziale intercorrente tra le società contrapposte nel presente procedimento.

Lo stesso si impernia, a parere del giudicante, nell'Accordo Quadro in atti (doc. 2 attoreo), il quale non esaurisce la sua efficacia quale contratto preliminare di costituzione di società di capitali e quale patto parasociale tra i soci costituenti, ma ricomprende altresì – alla stregua di un atto negoziale complesso e composito di distinte figure contrattuali tra loro collegate – un contratto d'opera per regolare l'attività commerciale della costituenda società individuando le prestazioni che avrebbero dovuto essere dalla stessa svolte e quantificando il compenso da corrispondere in suo favore (cfr. clausole 1.3 / 1.3.1 / 1.3.3 / 1.3.4 / 1.3.10 dell'accordo), nonché un contratto di finanziamento della medesima società costituenda, mediante l'erogazione di somme da restituire a determinate scadenze e condizioni (cfr. clausole 1.3.5 / 1.3.6 / 1.3.7 / 1.3.8 / 1.3.9 dell'accordo). P.G. *CP_1* ossia la suddetta società costituenda, era così destinataria, per effetto dell'Accordo Quadro in questione, di diritti e obblighi che ha rispettivamente rivendicato (percependo i finanziamenti) e assunto (svolgendo le prestazioni delegate).

L'odierno giudicante dissente però dalla ricostruzione proposta dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 756/2024 a definizione del giudizio instaurato tra *Controparte_1* e *CP_2* (doc. 46 attoreo), secondo cui la società opposta, manifestando la propria volontà di profittare del contratto stipulato in suo favore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c., sarebbe diventata parte dell'Accordo Quadro (cfr. pag. 7 sent. cit.) e avrebbe assunto i relativi obblighi (cfr. pag. 10 sent. cit.). Nell'alveo della menzionata figura negoziale, infatti, il terzo non assume mai la qualifica di parte e non assume su di sé alcuna obbligazione, nemmeno di natura restitutoria pur dopo aver

beneficiario della prestazione spettantegli (Cass. n. 8766/2021).

L'odierno giudicante ritiene piuttosto che *Controparte_1* sia diventata parte dell'Accordo Quadro del 6.2.2018 in forza di una volontà di adesione alla relativa regolamentazione contrattuale (complessivamente e in quanto tale) manifestata *per facta concludentia*, ponendo cioè in essere un insieme di condotte univoche e inequivocabilmente dirette a ingenerare nelle controparti un legittimo affidamento circa la partecipazione della stessa all'assetto degli interessi economici sotteso all'Accordo Quadro in questione, con la relativa e conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi dallo stesso discendenti. P.G. *CP_1* ha infatti eseguito le prestazioni ivi previste, ha ricevuto i finanziamenti dei soci secondo le modalità ivi concordate, ha emesso fatture che richiamano esplicitamente l'accordo in questione (doc. 5-6-10-11-15 fasc. mon.) e ha intentato ben due azioni monitorie sulla base di quanto con lo stesso pattuito (doc. 2 attoreo), assumendo così un atteggiamento di valenza quantomeno confessoria.

In altri termini, ha assunto su di sé il vincolo contrattuale in questione (irrilevante restando che si preferisca far derivare tale effetto giuridico dall'adesione all'Accordo Quadro inteso quale contratto aperto, non alla pluralità dei terzi, ma all'unico soggetto indicato nelle sue premesse, secondo uno schema analogo a quello dell'art. 1332 c.c., oppure viceversa dalla stipulazione di un distinto contratto in forma orale e tacita tra la società opposta e i soci *Controparte_3*

[...] riprodotto il medesimo regolamento contrattuale del previo accordo del 6.2.2018, peraltro senz'altro noto alla società in ragione della partecipazione a entrambe le compagini del socio *Parte_2*).

Di conseguenza, *Controparte_1* non solo ha maturato il diritto a ricevere un compenso in misura pari alla metà della differenza tra il prezzo di vendita della merce prodotta e i costi di produzione sostenuti dai soci produttori, ma ha altresì assunto l'obbligo di restituire i finanziamenti "*all'inizio dell'anno immediatamente successivo o non appena la gestione societaria presenterà la liquidità necessaria*" (clausole 1.3.5.-1.3.6 dell'accordo).

Tale obbligazione, nonostante quanto diversamente sostenuto dalla società opposta, era annualmente esigibile, sia perché era stata concordata una scadenza periodica per l'adempimento restitutorio (nell'Accordo Quadro di cui anche la società opposta è diventata parte *a posteriori*), sia perché non sussistevano i presupposti della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.

Tale disposizione normativa prevede che i finanziamenti dei soci possano essere agli stessi restituiti solo dopo il soddisfacimento dei restanti creditori della società qualora i finanziamenti medesimi siano stati erogati in un momento in cui si registra un eccessivo squilibrio tra l'indebitamento e il patrimonio netto della società o in un momento in cui la situazione finanziaria della stessa indichi come ragionevole l'effettuazione non di un finanziamento, ma di un conferimento nel patrimonio societario con cui far fronte al predetto indebitamento o comunque a precise esigenze di liquidità della società.

Ebbene, nel caso di specie era previsto contrattualmente che i finanziamenti in questione dovessero essere restituiti all'inizio di ogni esercizio sociale. Il compenso della società opposta doveva essere invece versato entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre nel quale era stata svolta l'attività da remunerare (clausola 1.3.3, lett. b, dell'accordo). All'inizio di ogni anno, dunque, si fronteggiavano due crediti parimenti liquidi ed esigibili, come tali suscettibili di compensazione legale ex art. 1243 c.c.: compensazione non impedita dal vincolo di postergazione in quanto dall'analisi esposta nella C.T.U. disposta in corso di causa è emerso che lo squilibrio tra indebitamento e patrimonio della società dipendeva – sostanzialmente – proprio dall'esistenza dei finanziamenti soci di cui trattasi. Operando infatti la compensazione *de qua* la situazione critica di cui all'art. 2467 c.c. non era più riscontrabile (cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale). In altri termini, la possibilità di compensare i controcrediti tra soci e società alle scadenze contrattualmente previste poneva la società medesima all'inizio di ogni esercizio commerciale in una situazione di equilibrio economico e finanziario che – con riguardo ai finanziamenti che sarebbero stati erogati dai soci nel corso dell'anno successivo – escludeva il predetto regime di postergazione e così consentiva che, al termine dell'anno medesimo, si procedesse nuovamente a esigere la restituzione del finanziamento, *rectius* a operare una nuova compensazione. In altri termini ancora, dal momento che i finanziamenti soci erano versati annualmente anche la valutazione dell'equilibrio finanziario della società deve essere effettuata con cadenza annuale: così facendo, e presupponendo come già restituiti i finanziamenti erogati nell'anno precedente (tramite compensazione o meno), non si registra, in base alle risultanze della C.T.U., lo squilibrio eccessivo di cui all'art. 2467 c.c.

P.G. CP_1 invero esclude che possa darsi per presupposta l'avvenuta restituzione del finanziamento soci dell'anno precedente a quello di volta in volta in valutazione, poiché quel

finanziamento era stato a sua volta erogato in un momento di squilibrio finanziario (così si desume, in particolare, dalle argomentazioni svolte in sede di comparsa conclusionale). Tale tesi è in sé condivisibile, ma avrebbe potuto essere accolta solo se la società medesima avesse dimostrato che alla prima scadenza dell'obbligazione restitutoria di cui trattasi, vale a dire all'inizio del 2019, esistevano creditori della società che avevano diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto ai soci finanziatori. Tale circostanza è stata però dedotta in termini generici, per cui non può che considerarsi legittima la compensazione legale tra i finanziamenti soci erogati e le provvigioni maturate nel primo anno di attività della neocostituita CP_1 CP_1 con conseguente legittimità delle operazioni di compensazione legale praticate anche negli anni successivi.

Alla luce di quanto finora esposto, e in base alle risultanze della C.T.U. rispetto alla ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti in causa, risulta che ad oggi Parte_1 sia debitrice nei confronti di Controparte_1 della somma di € 52.232,00 oltre interessi moratori dalla scadenza del termine di pagamento. Non può essere invece accolta la riduzione alla minor somma rettificata dal C.T.U. a seguito del rinvenimento di un errore contabile relativo al calcolo delle provvigioni per l'anno 2020, in quanto la relativa circostanza non è stata tempestivamente dedotta dalla parte processuale interessata nel rispetto delle preclusioni assertive dettate dall'art. 183 c.p.c. *ratione temporis* vigente. Né può essere accolta l'eccezione di inadempimento formulata da Parte_1 [...] nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. n. 2645/2023 in quanto le circostanze addotte in merito al mancato raggiungimento del fatturato promesso e all'inibizione dell'uso del marchio P.G. non sono state sottoposte al necessario approfondimento probatorio (nel relativo procedimento la società predetta non ha formulato alcuna istanza istruttoria), senza tralasciare di considerare che la mancata riproposizione specifica delle relative doglianze in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi finali può essere interpretata quale rinuncia a far valere le stesse in prospettiva decisoria.

Ogni altra questione posta nei giudizi riuniti risulta assorbita, con particolare riferimento alle contestazioni mosse da Controparte_1 nella causa iscritta con R.G. n. 2645/2023 (cfr. punti dalla lett. a) alla lett. e) a pag. 7-9 dell'atto di citazione) in quanto, lo si ribadisce, formulate in modo inammissibilmente generico e spiccatamente esplorativo.

Residua così la regolamentazione delle spese di lite, le quali vanno poste a carico di Parte_1

Pt_1 in forza del principio della soccombenza e in ragione dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 17854/2020). Le stesse vanno inoltre liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa in base al *decisum* anziché al *petitum* (da € 52.000 a € 260.000), con liquidazione separata per le fasi di studio, di introduzione e di trattazione dei tre giudizi in quanto svoltesi anteriormente al procedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. (e applicazione dei minimi tariffari solo per la fase di studio, attesa la parziale sovrapposizione delle questioni di fatto e di diritto trattate nei tre procedimenti). La fase decisoria va invece liquidata con applicazione dei massimi tariffari in ragione della complessità della lite da un punto di vista tanto processuale quanto sostanziale. Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti costituite in causa, in quanto le risultanze peritali da un lato hanno smentito la tesi della postergazione del finanziamento soci formulata dalla società opposta e dall'altro hanno accertato il credito residuo della società opponente.

Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata da *Parte_1* [...] in quanto non sussistono i presupposti normativi di cui all'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1274/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 7.7.2022;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 489/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 21.2.2023;
3. condanna *Parte_1* a corrispondere a *Controparte_1* la somma di € 52.232,00 oltre interessi moratori dalla debenza al saldo;
4. rigetta la domanda formulata da *Parte_1* ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5. in relazione al giudizio iscritto con R.G. n. 4860/2022 condanna *Parte_1* a rifondere in favore di dell'Avv. Faccin Marco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite per le fasi di studio, introduzione e trattazione, liquidate in € 4.711,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. in relazione al giudizio iscritto con R.G. n. 2179/2023 condanna *Parte_1* a rifondere in favore di dell'Avv. Faccin Marco e dell'Avv. Tisato Giovanni, dichiaratisi

antistatari, le spese di lite per le fasi di studio, introduzione e trattazione, liquidate in € 4.711,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;

7. in relazione al giudizio iscritto con R.G. n. 2645/2023 condanna *Parte_1* a rifondere in favore di dell'Avv. Faccin Marco e dell'Avv. Tisato Giovanni, dichiaratisi antistatari, le spese di lite per le fasi di studio, introduzione e trattazione, liquidate in € 545,00 per esborsi e in € 9.850,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. in relazione ai tre giudizi riuniti condanna *Parte_1* a rifondere in favore di dell'Avv. Faccin Marco e dell'Avv. Tisato Giovanni, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, liquidate in € 6.380,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
9. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ciascuna delle due parti costituite in causa, in ragione del 50% ciascuna, condannandole a rifondere alla controparte quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U. in eccedenza rispetto alla quota definitivamente di sua spettanza.

Così deciso in Vicenza, il 7 febbraio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo